



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93
D.LGS. 163/2006**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 11.7.2016

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art. 93, commi da *7-bis* a *7-quater*, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.¹

ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Agli effetti del presente regolamento per opere e lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio, difesa ambientale e ingegneria naturalistica, per l'esecuzione dei quali sia redatto il relativo progetto. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono i seguenti:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il progettista inteso come tecnico singolo o in gruppo, il quale assume la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati;
 - c) i collaboratori tecnici ed amministrativi (altri dipendenti del Comune che hanno contribuito al progetto e alla sua realizzazione pur non sottoscrivendo gli elaborati);
 - d) il direttore dei lavori;
 - e) l'incaricato del collaudo tecnico e/o tecnico-amministrativo;
 - f) il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici da realizzare, la giunta comunale individua le progettazioni che intende far eseguire per mezzo dell'ufficio tecnico e quelle da affidare all'esterno.
2. Con il provvedimento di cui al precedente comma sono individuati:
 - il responsabile unico del procedimento;
 - il progettista o gruppo di progettisti nominati all'interno dell'Ente, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 90 del D.lgs. 163/2006, nei limiti delle rispettive competenze professionali;
 - tutte le altre figure elencate nel precedente art. 3;
 - l'ammontare della spesa e la sua distribuzione, applicando le percentuali indicate nel successivo art. 7 del presente regolamento;
 - il termine di consegna di tutti gli elaborati di progetto;
 - gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno.
3. Può essere affidata internamente all'ente anche una sola delle attività previste dal successivo art. 5.

ART. 5 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

1. La progettazione delle opere e lavori pubblici si articola secondo i livelli di definizione ritenuti necessari dal responsabile unico del procedimento.
2. Il procedimento relativo ad un'opera o ad un lavoro si conclude:
 - per la fase della progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente;

¹ Art. 93, comma 7bis, d.lgs. n. 163/2006. Comma inserito dall'art. 13bis, comma 1, d.l. n. 90/2014 convertito con l. n. 114/2014

- per le altre fasi, con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione compreso il certificato di abitabilità/agibilità se dovuto.

ART. 6 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso) indicato nel quadro economico di un'opera o di un lavoro pubblico.
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 93, comma 7ter, del D.lgs. 163/2006 la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è così graduata in rapporto alla entità e complessità dell'opera:
 - progetti con importo fino a € 1.000.000,00 percentuale pari al 2%;
 - progetti con importo superiore a € 1.000.000,00 percentuale pari all'1,5%;
3. Le percentuali di cui al comma precedente si intendono comprensive della quota del 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.²
4. Le somme comprese nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune.
5. Il fondo per la progettazione e l'innovazione farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Nel caso di realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, il fondo di cui all'art. 6 del presente regolamento è ripartito come segue:
 - a) **20%** da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie a favore di progetti per l'innovazione e l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
 - b) **35%** al responsabile unico del procedimento;
 - c) **20%** al progettista o ai progettisti che sottoscrivono il progetto, assumendone la responsabilità professionale;
 - d) **10%** al direttore dei lavori;
 - e) **5%** al collaudatore tecnico-amministrativo o certificatore della regolare esecuzione dei lavori;
 - f) **2%** al coordinatore per la progettazione;
 - g) **2%** al coordinatore per l'esecuzione;
 - h) **3%** a coloro che, con il grado di collaboratori, partecipano alla redazione del progetto;
 - i) **3%** a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del direttore lavori.
2. La quota del fondo di cui al precedente comma 1 lett. c) è ulteriormente suddivisa in base al seguente criterio:
 - a) 25% per la redazione del progetto preliminare;
 - b) 50% per la redazione del progetto definitivo;
 - c) 25% per la redazione del progetto esecutivo.
3. Qualora la progettazione si articoli in un unico livello, la quota di cui al precedente comma 1 lett. c) è attribuita per intero.
4. Le quote corrispondenti a prestazioni che non sono svolte internamente in quanto affidate a persone esterne all'organico del Comune, costituiscono economie. Le quote relative al coordinatore

² Art.93, comma 7quater, d.lgs. n. 163/2006 . Comma inserito dall'art. 13bis, comma 1, d.l. n.90/2014 convertito con l. n. 114/2014

per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori saranno attribuite rispettivamente al progettista e al direttore lavori qualora l'opera non rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008.

6. La suddivisione percentuale della quota del fondo fra i collaboratori tecnici ed amministrativi sarà disposta dal responsabile del servizio. Nel caso in cui dette figure non siano state coinvolte, le quote di fondo per loro previste saranno distribuite con criterio proporzionale fra tutti i restanti soggetti.

7. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici, il responsabile del servizio provvede alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singola opera, nei seguenti termini:

a) al progettista e ai collaboratori tecnici ed amministrativi:

- 100% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto;

b) al responsabile del procedimento:

- 60% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
- 40% entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

c) al direttore dei lavori e al collaudatore:

- 100% entro 30 dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. In caso di varianti in corso d'opera previste all'art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d)³, il fondo sarà calcolato in misura pari allo 0,25, comprensivo della quota del 20% di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del maggior costo dell'opera o del lavoro e sarà liquidato contestualmente all'approvazione della variante.

3. La liquidazione, come sopra specificato nei modi e misure, sarà comunque disposta non oltre quattro mesi dalla presentazione del progetto dell'opera.

4. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o della determinazione finale di approvazione da parte dell'Amministrazione non inibisce l'erogazione dell'incentivo.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.⁴

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. l'Amministrazione comunale è tenuta ai sensi dell'art. 270 del d.p.r. n. 207/2010 a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

ART.10 – RESPONSABILITA'

1. I soggetti di cui al precedente art. 3 titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per eventuali danni subiti dall'Amministrazione comunale conseguenti ad errori ed omissioni del progetto esecutivo e che possono pregiudicare in qualche misura la realizzazione e/o l'utilizzazione dell'opera progettata.

ART. 11 – PROPRIETA' DEI PROGETTI

³ Art. 93, comma 7ter, d.lgs. n. 163/2006 . Comma inserito dall'art. 13bis, comma 1, d.l. n.90/2014 convertito con l. n. 114/2014.

⁴ Art. 93, comma 7ter, d.lgs. n. 163/2006 . Comma inserito dall'art. 13bis, comma 1, d.l. n.90/2014 convertito con l. n. 114/2014.

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico comunale restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione comunale, la quale potrà farvi apporre tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

ART. 12 – PENALITA'

1. Ai sensi del precedente art. 4, con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'incarico. Il mancato rispetto dei termini, avvenuto in assenza di giustificazione adeguata, comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 30.
2. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato, con un congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma con almeno venti (20) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuiti allo stesso gruppo.
3. Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, l'Amministrazione comunale resterà libera da ogni impegno verso il gruppo di lavoro incaricato, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.
4. Nel caso di incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo dovuti a varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, è applicata una penale pari al 2% del maggior costo nel limite massimo di quanto spettante al progettista ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.⁵

ART. 13 – OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 2, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'articolo 5 del Codice di comportamento dell'ente. A tale adempimento provvederà il soggetto individuato secondo le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle attività compiute dal personale dipendente a decorrere dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014).
2. Per tutte le attività concluse precedentemente, ancorché non remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente regolamento comunale in materia, fatti salvi i limiti di trattamento economico

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e/o regionali vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere regionale o nazionale.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

⁵ Art. 93, comma 7ter, d.lgs. n. 163/2006 . Comma inserito dall'art. 13bis, comma 1, d.l. n.90/2014 convertito con l. n. 114/2014.

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta n. 126 del 25.10.2001 e successive modifiche.